

CONFRONTO TRA VECCHIO E NUOVO CODICE DEI CONTRATTI "IL RUOLO DEL RUP NELLE FASI DELL'AFFIDAMENTO, CON UN FOCUS SULLE PROCEDURE SOTTO-SOGLIA"

Avv. Elisa Vannucci Zauli 31 Maggio 2023



Compliance **Net**work

DETE DEGESSIONALE DI CONSULENZA E CORMAZIONE ALLE IMPRESE E ALLA DA

DISCIPLINA GENERALE

Il ruolo del RUP negli appalti pubblici, tra vecchio e nuovo Codice Appalti

Il RUP, nel **Codice tutt'oggi vigente (D.Lgs. 50/2016),** ma che verrà via via a perdere rilevanza a seguito dell'ormai prossima acquisizione di efficacia da parte del **Nuovo Codice Appalti approvato con D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36** (1° luglio 2023), è di fatto un Responsabile del Procedimento Amministrativo applicato alle procedure di affidamento di appalti e concessioni pubbliche, soggetto ad un regime per così dire «speciale», rispetto a quello di cui alla L. 241/90.

(Art. 31) Si chiama Responsabile Unico del PROCEDIMENTO (RUP), perché il Codice vigente prevede, **per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione**, la nomina di un soggetto UNICO responsabile per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.

Talle soggetto è colui che, in sostanza, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal Codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

NEL NUOVO CODICE, SI CAMBIA: si chiama sempre RUP, ma è l'acronimo di **Responsabile unico del PROGETTO**. L'art. 15 del Nuovo Codice (D.Lgs. 36/2023) continua a prevedere che è UNICO per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, ma le S.A. hanno la possibilità (Non l'obbligo) di nominare un **responsabile del PROCEDIMENTO** per le fasi della programmazione, della progettazione e dell'esecuzione e un responsabile del procedimento distinto per la fase di affidamento, **ferme però restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP**.

DISCIPLINA GENERALE

Il ruolo del RUP negli appalti pubblici e i riferimenti alla Legge 241/90 (ARTT. DA 4 A 6BIS)

Cons. St. sez. VI 778/2018:

- art. 30, comma 8, C.A. "Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile" (stessa previsione art. 12 Nuovo Codice)
- l'art. 31 del Codice non prevede una specifica disciplina da applicarsi alla ipotesi in cui non vi sia stata nomina del RUP; in tal caso quindi si applica quindi regola generale della l. 241/1990, art. 5;
- quindi, nel caso di mancata nomina espressa di un RUP, deve intendersi automaticamente assunta tale funzione dal dirigente o dal funzionario responsabile dell'ufficio, senza che la mancata espressione manifesta e formale della nomina del responsabile (unico) del procedimento si possa tradurre in un vizio invalidante della procedura, né possa costituire, come è avvenuto nella specie, una valida ragione per disporre l'annullamento degli atti di una gara.

DISCIPLINA GENERALE

Il RUP deve essere nominato per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione

VECCHIO CODICE: l'art. 31 si applica **solo** alle stazioni appaltanti **che sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici. Le altre stazioni appaltanti** «sono tenute a individuare, secondo i propri ordinamenti e nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del Codice alla cui osservanza sono tenute. Questo significa che anche tali soggetti avranno l'obbligo di nominare il RUP quantomeno per gli affidamenti per i quali sono tenuti al rispetto del Codice, **ma non saranno vincolati dai requisiti e criteri imposti dalle Linee Guida** (peraltro, definite vincolanti dal C.d.S.)

NUOVO CODICE (art. 15): **tutte le Stazioni appaltanti e gli enti concedenti** nominano il RUP nel rispetto dei requisiti richiesti nell'allegato I.2 al Codice.

MA, ART. 15, COMMA 2: le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute (quindi, di fatto, come prima!).

NOMINA DEL RUP

TEMPISTICHE DELLA NOMINA:

VECCHIO CODICE (LINEE GUIDA ANAC N. 3)

Per i lavori soggetti a programmazione, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi (eventuale sostituzione RUP non comporta modifiche alla programmaz.);

Per i lavori non soggetti a programmazione, nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento (determ<mark>ina</mark> a contrarre);

Per i servizi e le forniture, contestualmente alla decisione di acquisire i singoli servizi o forniture (determin<mark>a a contrarre);</mark>

NEL NUOVO CODICE.

Si dice solo che la nomina <u>avviene nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico</u> da realizzare mediante un contratto. Quindi le tempistiche sono sostanzialmente quelle di cui sopra, anche se non specificate.

Dubbi sul fatto che nomina possa avvenire tramite atti di competenza politica (problema che si pone per la FASE DI PORGRAMMAZIONE), quando la nomina del RUP non è di competenza politica (v. Corte Conti, II sez. appello, n. 84/2017) – cmq necessario altro atto del responsabile del servizio o altro soggetto dotato di poteri «esecutivi» (es. amministratore delegato per società partecipate)

NOMINA DEL RUP

Forma dell'atto di nomina:

 Viene nominato con atto formale del Dirigente o di altro soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale (es. amministratore o CDA per le soc. partecipate);

DEVE ESSERE INDIVIDUATO TRA:

a. i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa titolare del potere di spesa e dotati del «necessario inquadramento giuridico in relazione alla struttura della P.A.» - tradotto dalle L.G. - inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive (in carenza di organico, RUP nominato tra altri dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche);

Art. 15 nuovo Codice: tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, anche non aventi qualifica dirigenziale, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.

CONTRADDIZIONE nell'art. 2, comma 1, del All. I.2: il RUP è nominato tra i dipendenti di ruolo (ma allora sarebbero esclusi i dipendenti a tempo determinato!) – direi che prevale il Codice

b. dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere (v. art. 31 Codice vigente e art. 2, comma 3, All. I.2).

Codice vigente: i requisiti di professionalità che deve possedere il RUP, sono specificati dalle Linee Guida ANAC n. 3, che, a seconda della fascia di importo in cui ricadono i LAVORI da affidare, indica titolo di studio richiesto e connessa esperienza professionale nel settore degli appalti, + eventualmente l'abilitazione.

Esempi:

1.PER LAVORI superiori ad € 150.000 e < 1.000.000, il RUP deve essere almeno in possesso, alternativamente di:

- diploma rilasciato da un istituto <u>tecnico</u> superiore di II grado al termine di un corso di studi <u>quinquennale</u> (es. perito industriale, perito agrario, geometra, ecc.) + esperienza/anzianità di almeno <u>10 anni</u> nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori;
- laurea triennale nelle materie oggetto dell'intervento da affidare, quali ad es. architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche o equipollenti, scienze naturali e abilitazione all'esercizio della professione + esperienza/anzianità di almeno 3 anni nell'ambito della programmazione, della progettazione e dell'affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori;
 - laurea quinquennale nelle materie suddette + abilitazione + esperienza-anzianità di 2 anni.
- **2. PER SERVIZI E FORNITURE di importo pari o superiore alla soglia comunitaria:** laurea triennale, magistrale o specialistica + esperienza/anzianità di almeno <u>5 anni</u> nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture.

 Ok anche **semplici diplomati,** ma con almeno **10 anni** di esperienza.

NUOVO CODICE, ART. 4 DEL ALL. I.2

Requisiti per RUP nei lavori e SIA

- 1. Il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione, o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche.
- 2. Il RUP deve aver maturato un'adeguata esperienza nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento:
- a) di almeno 1 anno per i contratti di importo inferiore a 1.000.000 di euro;
- b) di almeno 3 anni per i contratti di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice;
- c) di almeno 5 anni per i contratti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.

2bis. In mancanza di abilitazione all'esercizio della professione, il RUP è un tecnico in possesso di esperienza nel settore dei contratti lavori e SIA, di almeno 5 anni, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata.

2ter. La formazione professionale è soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del codice, che prevede l'obbligo per le S.A. di prevedere un piano di formazione del personale che lavora negli appalti INUTILE AVERE UN AUTO BELLA E VELOCE, SE NON SI HANNO BUONI AUTISTI!

- Nelle procedure di affidamento di lavori particolarmente complessi, il RUP possiede un'esperienza professionale di almeno 5 anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori + una laurea magistrale o specialistica nelle materie oggetto dell'intervento da affidare + adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management.

NUOVO CODICE, ART. 5 DEL ALL. I.2

Requisiti per RUP nei servizi e forniture

- 1. Il RUP deve essere in possesso di titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professionale soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell'articolo 15, comma 7 del Codice, maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell'intervento, in relazione alla tipologia e all'entità dei servizi e delle forniture da affidare.
- 2. Nello specifico, il RUP deve essere in possesso di esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata:
- a) di almeno 1 anno per gli importi inferiori alla soglia di cui all'articolo 14 del codice;
- b) di almeno 3 anni per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.
- 3. Per le forniture o i servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, quali dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici, la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di esperienza suddetti, il possesso della laurea magistrale nonché di specifiche comprovate competenze.

Per l'Hp in cui l'Organico della S.A. presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della professionalità sopra ricordata (in rosso segnalate le novità!)

- nel caso di affidamento di lavori e S.I.A., il RUP deve essere un tecnico (v. 31, c. 6): se manca, le competenze sono attribuite al Dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l'intervento da realizzare (31, C. 8);
- negli altri casi, la S.A. può individuare RUP anche un dipendente carente dei requisiti (ma con funzioni direttive), ma affida l'incarico di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso del requisiti mancanti al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni nominati ex art. 31, c. 11. muniti di assicurazione r.c. professionale;
- per appalti di particolare complessità, che richiedono valutazioni e competenze altamente specialistiche: il RUP propone alla S.A. di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara (31, C. 7).
- **Art. 15, c. 6, nuovo Codice**: le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie **non superiori all'1 per cento** dell'importo posto a base di gara **per l'affidamento diretto** da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo (può essere un importo molto alto: rischio affidamenti diretti sopra soglia superato attraverso lettura combinata con art. 50!
- Art. 3, All. I.2 al nuovo Codice: la stazione appaltante può istituire una struttura stabile a supporto del RUP e può conferire, su proposta di quest'ultimo, incarichi per la migliore realizzazione dell'intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche. La struttura di supporto al RUP può essere istituita anche in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.

SUPPORTO AL RUP:

La S.A. può costituire una struttura di **supporto** al RUP, composto da professionisti esterni e dipendenti interni

Il soggetto esterno che ricopre il ruolo di SUPPORTO al RUP non può partecipare ad incarichi di progettazione né ad appalti o subappalti rispetto ai quali abbia svolto il ruolo di supporto al RUP

ATTENZIONE: Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo, sentenza n.115 del 2018: costituisce danno all'erario l'aggravio di spesa sopportato dall'Ente locale in conseguenza della irregolare nomina di un architetto esterno a supporto del Rup, pur in mancanza dei presupposti di legge (avendo l'Ente al suo interno adeguate figure professionali) e pur in mancanza della dimostrazione dell'attività di supporto da questi concretamente svolta.

COMPITI DEL RUP NELLA FASE ANTECEDENTE ALLA GARA

Nella fase di programmazione:

Il RUP, **qualora già nominato**, formula proposte e fornisce dati e informazioni utili, oltre che al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, anche per la preparazione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici e dell'avviso di pre-informazione, nelle fasi di affidamento, elaborazione e approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e concessioni, in occasione del controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo, nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori. 5.1.4. (nella sostanza ripetuto nel Nuovo Codice, All. I.2, art. 6)

Ai fini della progettazione:

- Gara servizi e forniture:

il RUP definisce le caratteristiche specifiche che deve avere il servizio o la fornitura da acquisisce (di fatto definisce i contenuti del Capitolato Speciale);

- Gara lavori:

- il RUP individua i lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomo e forestale, storico artistico, conservativo o tecnologico;
- fornisce indirizzi, formalizzandoli in apposito documento, in ordine agli obiettivi generali da perseguire, alle strategie per raggiungerli, alle esigenze e ai bisogni da soddisfare, fissando i limiti finanziari da rispettare e indicando i possibili sistemi di realizzazione da impiegare, anche al fine della predisposizione del documento di fattibilità delle alternative progettuali
- per la progettazione dei lavori di cui all'art. 23, comma 2, verifica la possibilità di ricorrere alle professionalità interne in possesso di idonea competenza oppure propone l'utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

COMPITI DEL RUP NELLA FASE ANTECEDENTE ALLA GARA

NEL NUOVO CODICE, ai fini della progettazione:

- Gara servizi e forniture:

il RUP definisce le caratteristiche specifiche che deve avere il servizio o la fornitura da acquisisce (di fatto definisce i contenuti del Capitolato Speciale), tramite il DIP (v. quanto segue).

- Gara lavori:

- il RUP, ai sensi dell'art. 41, comma 3, del Codice, redige, prima dell'affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il *DIP - documento di indirizzo della progettazione*, che indica, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell'intervento da realizzare, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione (che oggi sono ridotti a 2: fattibilità ed esecutivo, non più definitivo!).

COMPITI DEL RUP NELL'INTERA PROCEDURA DI GARA

FASI AFFIDAMENTO (artt. 32-33 del vigente Codice e artt. 17 e 18 del Nuovo Codice):

- Determina a contrarre (nel rispetto della programmazione);
- Predisposizione bando, disciplinare di gara e capitolato
- Svolgimento gara (Documentazione amministrativa, offerta tecnica, offerta economica)
- Proposta di aggiudicazione da parte del RUP o della Commissione;
- Aggiudicazione definitiva approvata dalla Stazione Appaltante;
- Verifica dei requisiti generali e speciali (nel nuovo Codice questa fase viene prima dell'aggiudicazione definitiva)
- Comunicazioni (art. 76);
- OBBLIGO del periodo di Stand-still (35 gg tra aggiudicaz. e contratto), salvo: una sola offerta e no impugnato bando o già respinto ricorso, appalti basati su accordo quadro, s.d.a. (sist. dinam. acquisizione), MEPA, affidamento sottosoglia (MA SOLO PER BENI/SERVIZI; LAVORI INVECE SOLO FINO 150MILA), nuovo Codice lo applica a tutto l'ambito del sotto-soglia (!)

COMPITI DEL RUP NELL'INTERA PROCEDURA DI GARA

Focus sugli GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

LE SOGLIE (art. 35 Codice Vigente e art. 14 del Nuovo Codice) – dal 1 gennaio 2022 sono in vigore le nuove soglie comunitarie per gli appalti pubblici.

CONFRONTO Regolamenti UE del 11 novembre 2021 (dal 1.1.2022)

- € 5.382.000 per lavori (appalto/concessione), anche per settori speciali
- € 140.000 per gli appalti di servizi e forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali indicate nell'allegato III (Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri + Consip quando agisce come CUC per le PA citate)
- -€ 215.000 per gli appalti di servizi e forniture aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali
- -€ 431.000 settori speciali per gli appalti di servizi e forniture e i concorsi di progettazione
- -€ 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati NELL'ALLEGATO IV alla Direttiva 2014/24/UE.

Come noto, PER APPALTI DI IMPORTO SUPERIORE A QUESTE SOGLIE, SONO OBBLIGATORIE LE C.D. «GARE EUROPEE» (ovvero le procedure «ordinarie» pubblicate in GUCE) CON PROCEDURA APERTA O RISTRETTA, o altre procedure particolari.

PER IMPORTI INFERIORI A TALI SOGLIE, INVECE, SI APPLICANO PROCEDURE SEMPLIFICATE, OVVERO LE C.D. PROCEDURE «SOTTO-SOGLIA»....VEDIAMOLE

AFFIDAMENTI SOTTO -SOGLIA

REGIME VIGENTE INTRODOTTO DAL D.L. Semplificazioni 76/2020 (come modific con D.L. 77/2021) – CONFERMATO DA NUOVO CODICE CON ALCUNE PRECISAZIONI

Per i lavori:

- affidamento diretto per importo inferiore a 150.000 euro, senza obbligo di consultare un minimo di 3 operatori (oggi precisato espressamente dal D.L. 77/2021); (Nuovo Codice) assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.
- procedura negoziata, senza bando:
 - previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
 - previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per importi paro o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie comunitarie (art. 35 Codice vigente e art. 14 Nuovo Codice); (Nuovo Codice) salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Codice...quindi solo qui ammessa alternativa procedure ordinarie;

Per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione:

- affidamento diretto per importo inferiore a 140.000 euro, senza obbligo di consultare un minimo di operatori; (Nuovo Codice) assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali <u>anche</u> individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.
- procedura negoziata, senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici per importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie comunitarie (ma per P.A. centrali, qui siamo già sopra soglia!)

Novità nuovo Codice (art. 48, comma 2): quando per uno dei contratti «sotto-soglia» la S.A. accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie.

A) AVVIO DELLA PROCEDURA

Determina a contrarre (o altro atto analogo), contenente gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, ovvero l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire; la procedura che si intende seguire con sintetica indicazione delle ragioni; i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali (sostanzialmente uguale art. 17, comma 1, del Nuovo Codice).

Per affidamento diretto, però, possibile procedere anche con DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA: nella sostanza si tratta di un unico atto con cui si procede sia alla esternazione della volontà di affidare l'appalto che alla sua aggiudicazione.

(Art. 32, comma 2 Codice Vigente) In questo caso, la determina individua l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

(Art. 17, comma 2 Nuovo Codice) In questo caso, la determina individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

A.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

-FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 95, COMMA 3, **PER TUTTI GLI ALTRI AFFIDAMENTI SOTTO-SOGLIA** (compresi i lavori fino a € 5.382.000), le S.A. procedono agli affidamenti, <u>indifferentemente</u>, sulla base del criterio del PPB o del criterio dell'OEPV. (sostanzialmente identico art. 50, comma 4, del Nuovo Codice).

FERMO RESTANDO CHE:

Art. 95, comma 3 del Codice vigente (art. 108 del nuovo Codice)

Casi tassativi di necessità utilizzo OEPV

- 1. servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica e servizi alta intensità manodopera;
- 2. servizi ingegneria e architettura e simili pari o superiori a 140.000;
- 3. i contratti di servizi e le forniture di importo <u>pari o superiore a 140.000 euro</u> caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;

(aggiunti dal nuovo Codice)

- 4. gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
- 5. gli affidamenti di appalto integrato;
- 6. i contratti relativi a lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Art. 95, COMMA 4 (e art. 108, comma 3 del nuovo Codice): può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per s.e f. con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.

AFFIDAMENTO DIRETTO: SEMPRE CITERIO DEL MINOR PREZZO!

A.2) REQUISITI GENERALI E SPECIALI

L'o.e. deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice nonché dei requisiti minimi di:

- -idoneità professionale (potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione ad un Albo, ove previsto o lo svolgimento delle attività in quello specifico settore);
- -capacità economica e finanziaria (potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale proporzionati all'oggetto dell'affidamento o sufficiente livello di copertura assicurativa contro rischi profess.);
- -capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto (ad es.: l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo, ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico).

A.3) LA PROCEDURA: è snella ed informale, ma occhio al PRINCIPIO DELL'AUTO-VINCOLO!

Di prassi, la procedura consiste nella richiesta di un preventivo ad uno o più operatori economici, anche tramite PEC, la quale viene corredata da un modulo per la dichiarazione sul possesso dei requisiti generali e dei requisiti speciali eventualmente richiesti, oltre che, ove necessario per l'individuazione deli dettagli dell'oggetto del contratto, da un Capitolato.

Una volta ricevuti i preventivi, l'appalto si aggiudica al preventivo più basso, ovviamente formulato da operatore in possesso dei requisiti richiesti.

RICORDIAMO PERO':

- "La Stazione Appaltante non può discostarsi dalle regole da essa stessa fissate e alle quali si è autovincolata e nemmeno può interpretare le suddette regole in modo palesemente contrario al suo chiaro tenore testuale" (v. per tutte: TAR Lazio Roma sez. I 24/8/2019 n. 527);
- E questo vale anche per le procedure "informali" come l'affidamento diretto (v. ex multis, Tar Piemonte, Torino, 22 marzo 2018, n. 353), dove, se è pur vero che vi è maggior libertà della Stazione Appaltante, <u>le modifiche alle regole</u> che questa si è data sono però ammesse solo laddove "non pregiudichino la parità dei soggetti che partecipano alla procedura informale".

Sul punto, vedi **TAR Puglia-Lecce, 6 dicembre 2018, n. 1834**, la quale – trattando un caso di affidamento diretto – chiarisce : "tale procedura informale e snella non può essere inquadrata nel novero delle procedure ordinarie applicando ad essa tutte le regole previste per queste ultime, soprattutto se la stessa procedura prevede, al suo interno, clausole tese a mantenere la snellezza della stessa consentendo all'Amministrazione anche la modifica, in qualunque momento, della procedura.

In tale caso, risulta fondamentale che la modifica non pregiudichi la parità dei soggetti che partecipano alla procedura informale, ma tale situazione non si è verificata nel caso concreto, in cui tutte e due le imprese sono state compulsate, con la medesima tempistica, a presentare una nuova offerta, il cui contenuto era stato predeterminato dalla stazione appaltante, residuando alle stesse la possibilità di offrire prezzi diversi".

Dunque, anche una "modifica" alle regole originarie è ritenuta legittima, ma solo laddove non determini una violazione dei principi di trasparenza e parità di trattamento dei concorrenti.

Principio confermato anche da ANAC con la delibera n. 581 del 26 giugno 2019.

- ANAC ricorda, in via preliminare, che «la lettera a) del comma 2 dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016,, consente, per importi inferiori a 40.000,00 euro, di procedere all'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori.
- La stazione appaltante può dunque contrattare direttamente con un unico operatore economico, motivando in merito alla scelta dell'affidatario, ovvero dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione».
- Con riferimento al caso esaminato, rileva che però «*la stazione appaltante ha scelto invece di pubblicare un avviso per l'acquisizione di manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio*, in tal modo scegliendo un sistema di affidamento, *aperto alla partecipazione di tutte le imprese potenzialmente interessate*, purché in possesso dei requisiti ivi specificati, e basato sulla valutazione comparative delle offerte sotto il profilo del prezzo.

ANAC precisa quindi che «tali caratteristiche fanno della procedura in esame una gara ufficiosa - poiché la stazione appaltante non si è limitata ad acquisire una conoscenza dell'assetto di mercato, ma ha formalmente dato vita ad un confronto concorrenziale tra più operatori economici — che impone all'amministrazione procedente il rispetto delle prescrizioni stabilite nell'avviso di manifestazione di interesse, in ossequio ai principi di trasparenza e parità di trattamento (Cfr. TAR Lombardia — Milano, sez. I, 23 ottobre 2017, n. 2011 e Tar Sardegna, Cagliari, sez. I, 22 maggio 2018, n. 492). Secondo la giurisprudenza, in questi casi, assume infatti rilievo decisivo il principio del c.d. AUTOVINCOLO, in forza del quale la stazione appaltante è tenuta a rispettare la disciplina contenuta nella lex specialis di gara.

Ricordiamo che l'art. 2 del Nuovo Codice, dedicato al PRINCIPIO DI FIDUCIA RECIPROCA, oggi prevede esplicitamente che...

- ... costituisce COLPA GRAVE nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici:
- la violazione di norme di diritto e degli auto vincoli amministrativi
- la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza
- l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive <u>normalmente</u> richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto.

NON costituisce, invece, colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.

A.4) INFINE, NON DIMENTICHIAMO I PRINCIPI:

ART. 36, COMMA 1: TUTTI GLI AFFIDAMENTI SOTTO-SOGLIA DEVONO AVVENIRE NEL RISPETTO:

- dei principi di cui all'art. 30,comma 1, 34 (criteri sostenibilità amb. e energ.) e 42 (prevenzione corruzione e conflitto interessi) + dal 2020 anche art. 50 (clausole sociali) tenendo conto delle indicazioni che sono fornite da ANAC in specifico atto regolatorio (Linee Guida ANAC n. 13)
- in modo da assicurare l'effettiva partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese
- del principio di rotazione «degli inviti e degli affidamenti»

VEDIAMO TUTTI I PRINCIPI DA RISPETTARE



Le stazioni appaltanti, nell'espletamento delle procedure semplificate, devono quindi attenersi ai seguenti principi specifici (v. Linee Guida ANAC, NON VINCOLANTI):

- al principio di economicità: l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- al principio di efficacia: la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- al principio di tempestività: l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- al principio di correttezza: una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- al principio di libera concorrenza: l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- al principio di non discriminazione e di parità di trattamento: una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- al principio di trasparenza e pubblicità: la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- al principio di proporzionalità: l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

CON IL NUOVO CODICE, CAMBIANO I PRINCIPI DA RISPETTARE:

ART. 48, COMMA 1: TUTTI GLI AFFIDAMENTI SOTTO-SOGLIA DEVONO AVVENIRE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CUI AL LIBRO I, PARTI I E II, ovvero:

- Principio del risultato
- Principio della fiducia
- Principio dell'accesso al mercato
- Principi di buona fede e tutela dell'affidamento
- Principi di solidarietà e sussidiarietà orizzontale
- Principio di auto-organizzazione amministrativa
- Principio di autonomia contrattuale
- Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale
- Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione
- Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore
- Principi digitali di cui all'art. 19
- Principio di trasparenza

ART. 49, COMMA 1: TUTTI GLI AFFIDAMENTI SOTTO-SOGLIA DEVONO AVVENIRE NEL RISPETTO del **principio di rotazione «degli affidamenti» (non più anche degli «inviti»!)**, fatta eccezione per gli affidamenti di importo inferiore ad euro 5.000.

PRINCIPIO DI ROTAZIONE – ART. 49 nuovo Codice

Il principio di rotazione è valido solo per il contraente uscente, nei casi in cui i due consecutivi affidamenti abbiano avuto a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico,

oppure nella stessa categoria di opere,

oppure nello stesso settore di servizi.

Per i contratti affidati con procedure negoziate senza bando, le stazioni appaltanti **non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici** in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura (art.49,comma5).

B) SCELTA DEL CONTRAENTE E OBBLIGO DI MOTIVAZIONE

-MOTIVAZIONE APPROFONDITA per la scelta dell'aggiudicatario (ad. es: possesso requisiti, offerta rispondente interesse pubblico, congruità prezzo, caratteristiche migliorative, rispetto princ. rotazione, ecc.): necessario dare dettagliata contezza del possesso da parte dell'operatore selezionato dei requisiti richiesti nella stessa determina a contrarre e della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante è chiamata soddisfare.

-A tal fine, la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza.

NUOVO CODICE: AFFIDAMENTO DIRETTO senza obbligo di consultazione di + preventivi, ma «assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali». Questo dovrà essere il contenuto della motivazione oltre alla congruità del prezzo!

C) GARANZIE

In caso di affidamento diretto, la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 (art. 106 del nuovo Codice) del Codice dei contratti pubblici.

-La stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'articolo 103 (oggi 106) del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato articolo 103. Il nuovo Codice parla solo di «casi debitamente motivati».

-Il nuovo Codice precisa che se richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo contrattuale (e non più al 10%).

- d) STIPULA DEL CONTRATTO (art. 32 Codice vigente e art. 18 nuovo Codice)
 - entro 60 gg. dall'aggiudicazione (art. 55 nuovo Codice: 30 giorni)
 - a pena di nullità nelle seguenti forme:
 - 1) con atto pubblico informatico;
 - 2) ovvero in modalità elettronica
 - per gli affidamenti <mark>diretti:</mark>
- mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche mediante PEC o strumenti analoghi negli Stati membri (art. 32, comma 14);
 - in forma pubblica amministrativa a cura del segretario comunale/provinciale;
 - mediante scrittura privata.

La forma scelta per la stipulazione del contratto deve essere indicata nella determina a contrarre.

Non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni (art. 32, comma 10, lett. b);

D) COMUNICAZIONI

Valgono anche qui gli obblighi di informazione e comunicazione ex art. 76 del Codice.

REGIME DEROGATORIO INTRODOTTO DAL D.L. semplificazioni (D.L. 16.07.2020 m. 76, conv. in L. 15.09.2020, n. 120)

TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO:

In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'AGGIUDICAZIONE o l'INDIVIDUAZIONE DEFINITIVA DEL CONTRAENTE AVVIENE entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi PER LE PROCEDURE NEGOZIATE.

Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

Nel Nuovo Codice non è riprodotta la stessa disposizione per gli «affidamenti diretti».

LE VERIFICHE DEI REQUISITI

LINEE GUIDA ANAC N. 4 – Codice vigente:

Per affidamenti diretti **fino** <u>ad euro 20.000</u>, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi del DPR n. 445/2000, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, ove previsti.

Ma prima della stipula del contratto alcuni requisiti devono comunque essere verificati (DURC, regolarità fiscale, casellario ANAC, requisiti speciali ove previsti, ecc.)

Sulle auto-dichiarazioni rese dagli o.e. le S.A. devono svolgere dei controlli a campione, secondo modalità definite in apposito Regolamento di cui ogni S.A. deve dotarsi.

Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:

- la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Articolo 52 del nuovo Codice

- 1. Nelle procedure di affidamento diretto, di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.
- 2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

VEDERE LINEE GUIDA ANAC N. 4 (e Allegato II.1 del nuovo Codice)

A) AVVIO DELLA PROCEDURA:

Determina a contrarre (o altro atto analogo), contenente gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, ovvero l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire; la procedura che si intende seguire con sintetica indicazione delle ragioni della scelta; i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali (sostanzialmente uguale art. 17, comma 1, del Nuovo Codice e art. 1, comma 2, dell'All. II.1).

Poi la procedura si articolerà in 3 fasi:

- svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
 - confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati;
 - stipulazione del contratto

B) L'INDAGINE DI MERCATO E L'ELENCO DEI FORNITORI (= art. 1, c. 3, All. II.1 al nuovo Codice):

Innanzitutto è opportuno che ogni S.A. si doti di un regolamento dove disciplinare:

- a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione di applicare il principio di rotazione;
- b) le modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli o.e., eventualmente distinti per categoria e fascia di importo;
- c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli o.e. propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri Strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

Linee Guida ANAC relative al Codice vigente:

1. Indagini di mercato:

- a) rivolte a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante;
- b) durante le stesse il RUP deve tenere comportamenti improntati a correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati;
- c) modalità di svolgimento libere, volendo anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti;
- d) esiti formalizzati ai fini di redigere determina a contrarre, ma escludendo informazioni pregiudizievoli o segreti tecnici e commerciali.

Art. 2, All. II.1 al nuovo Codice:

1. Indagini di mercato

L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento.

Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.

I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

Linee Guida Anac

Obbligo di pubblicizzare l'attività di esplorazione del mercato:

- a) mediante un avviso pubblicato **nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti",** o tramite altre forme di pubblicità;
- b) durata della pubblicazione stabilita in ragione della rilevanza del contratto, <u>ma cmq minimo quindici</u> giorni, salva la riduzione del termine per <u>motivate ragioni di urgenza</u> a **non meno di cinque giorni**;
- c) l'AVVISO INDICA: il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale e di capacità economica/finanziaria nonché le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante. La S.A. può anche riservarsi la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.

Art. 2, All. II.1 al nuovo Codice:

Obbligo di pubblicizzare l'attività di esplorazione del mercato:

La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità.

A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.

La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

I CONTENUTI DELL'AVVISO NEL NUOVO CODICE

Art. 2, comma 3, All. II.1

L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori.

Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al terzo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

2. l'Elenco dei fornitori (Linee Guida Anac n. 4 e art. 3, All. II.1 al nuovo Codice):

La S.A. può individuare gli operatori economici selezionandoli da elenchi appositamente costituiti secondo le seguenti modalità (o ulteriori modalità indicate in eventuale Regolamento interno):

- a) elenchi costituiti a seguito di avviso pubblico, pubblicato nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o tramite altre forme di pubblicità e (con il nuovo Codice) sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC;
- b) l'avviso indica, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare e ai requisiti generali di moralità desumibili dall'art. 80 del Codice, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi, richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo;
 - c) Iscrizione degli operatori consentita senza limitazioni temporali;
 - d) l'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva;
- e) Istanze di iscrizione valutate entro 30 gg e elenchi pubblicati sul sito web della S.A., fatta salva la previsione di un maggior termine, non superiore a 90gg, in funzione della numerosità delle istanze pervenute;
 - d) La S.A. prevede le modalità di revisione dell'elenco, con cadenza prefissata (es. sei mesi);
 - e) Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante;
- f) La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Ok sorteggio, ma solo se previsto nell'avviso. Con il nuovo Codice, invece, sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali. In ogni caso deve avvenire in seduta pubblica.
- g) I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre.

L'INVITO DEGLI O.E. SELEZIONATI:

La S.A. invita contemporaneamente tutti gli o.e. selezionati a presentare offerta a mezzo PEC o tramite piattaforma telematica.

L'invito contiene almeno:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti o, nel caso di o.e. selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa; la piattaforma digitale ove è possibile compilare la domanda di partecipazione alla gara e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
 - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto e, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
 - h) l'eventuale richiesta di garanzie;
 - i) il nominativo del RUP
- j) nel caso di applicazione del PPB, la volontà di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa; l'eventuale applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale;
 - k) specifica modalità per calcolo anomalia
 - I) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- m) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura delle offerte e della documentazione amministrativa.

GARANZIA PROVVISORIA

ART. 1, COMMA 4, D.L. SEMPLIFICAZIONI N. 76/2020 (art. 53 nuovo Codice)

Nelle procedure negoziate, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 (art. 106 del nuovo Codice), salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente.

Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è pari al 1% dell'importo a base di gara.

LA PROCEDURA DI GARA

<u>Le sedute di gara</u>, siano esse svolte dal Rup o dal seggio di gara o ufficio gare o dalla commissione giudicatrice (in caso di OEPV), devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche.

Le relative attività devono essere verbalizzate.

A. FASE APERTURA BUSTA A

CODICE ATTUALE: Estensione dell'art. 133 anche ai settori ordinari fino al 30.06.2023: le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e speciale da parte degli offerenti.

Altrimenti, verifica preliminare ordinaria dei requisiti generali e speciali e solo successivamente apertura offerta tecnica ed economica e poi verifica post aggiudicazione <u>obbligatoria solo nei confronti del solo aggiudicatario</u>, salva la facoltà per la stazione appaltante di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti.

NUOVO CODICE, ART. 107: <u>solo nelle procedure aperte</u>, la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Se si avvale di tale possibilità, la stazione appaltante garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente

B. QUINDI FASE DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA tramite Commissione (in caso di OEPV), composta sotto-soglia da membri interni, anche il Presidente, ma escluso RUP che ha partecipato alla redazione degli atti di gara.

Nuovo Codice: nel caso di aggiudicazione dei contratti con il criterio dell'OEPV, alla Commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di Presidente (art. 51)

C. INFINE, FASE DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

D. EVENTUALE VERIFICA DELL'ANOMALIA

E. AD ESITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA:

- Proposta di aggiudicazione formulata dal RUP o dalla Commissione
- Aggiudicazione definitiva da parte dell'organo competente. La S.A. pubblica le informazioni relative alla procedura di gara (compresi gli esiti dell'indagine di mercato, l'elenco dei soggetti invitati, ecc.)
- Verifica dei requisiti (nel nuovo Codice si svolge prima dell'aggiudicazione definitiva)

F. STIPULA DEL CONTRATTO

-entro 60 gg. dall'aggiudicazione

-a pena di nullità nelle seguenti forme:

- 1) con atto pubblico informatico;
- 2) ovvero in modalità elettronica
 - -in forma pubblica amministrativa a cura del segretario comunale/provinciale (in generale, a cura dell'Ufficiale rogante della S.A.);
 - -o, in alternativa, mediante scrittura privata, senza l'intervento del segretario provinciale: qui lo schema di contratto è predisposto ed approvato dal responsabile del settore, il quale provvede alla sottoscrizione.
 - nuovo Codice estende anche alle ipotesi di procedura negoziata, la possibilità di stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite PEC o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Non si applica MAI il termine dilatorio di stand still di 35 giorni (art. 32, comma 10, lett. b);

TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO:

CODICE VIGENTE REGIME DEROGATORIO INTRODOTTO DAL D.L. semplificazioni (D.L. 16.07.2020 m. 76, conv. in L. 15.09.2020, n. 120) – SOLO PER LE PROCEDURE LA CUI DETERMINA A CONTRARRE SIA ADOTTATA ENTRO IL 30.06.2023:

PER LE PROCEDURE NEGOZIATE, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, <u>l'AGGIUDICAZIONE o l'INDIVIDUAZIONE DEFINITIVA DEL CONTRAENTE AVVIENE entro il termine di ... quattro mesi.</u>

Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

CODICE NUOVO (ART. 17, comma 3 e All. 1.3):

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell'allegato I.3 (4mesi per procedura negoziata con OEPV, 3 mesi con PPB).

Il superamento dei termini costituisce **silenzio inadempimento** e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

A. FASE PRELIMINARE ALLA GARA

Il RUP svolge tutti i compiti più dettagliatamente indicati dalle Linee Guida: salva la necessità di evitare le incompatibilità con la partecipazione alla Commissione, partecipa alla definizione degli atti di gara e si occupa della loro pubblicazione nonché dell'inoltro delle lettere di invito, in caso di procedura ristretta o di procedura negoziata. Può occuparsi lui anche della determinazione del valore dell'affidamento e quindi della scelta della procedura di gara.

Si occupa della definizione dei contenuti dell'avviso di indagine di mercato ove previsto o della selezione degli operatori tramite l'Elenco degli operatori economici.

In caso di affidamento diretto, si occupa della redazione ed inoltro delle richieste dei preventivi.

NUOVO CODICE, ART. 6 ALL. 1.2:

II RUP:

- f) accerta e attesta le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del codice;
- g) decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;
- h) richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell'OEPV;
- I) provvede all'acquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento
- Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli sono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla realizzazione dell'intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

B. FASE DELL'AFFIDAMENTO

Il RUP si occupa del **controllo della documentazione amministrativa pervenuta in sede di gara** o, qualora il controllo sia svolto da un seggio di gara istituito ad hoc o da un apposito ufficio già presente nella S.A., **ne coordina e controlla l'attività.** A questi fini, è assimilata al seggio di gara anche la commissione giudicatrice composta solo da soggetti interni alla S.A. – v. Comunicato Presidente ANAC 14.12.2016.

NUOVO CODICE, ART. 7 ALL. 1.2:

Effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell'articolo 15, comma 4 del Codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante; esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

Art.7, lett. d): dispone le esclusioni dalle gare.

B. FASE OFFERTA TECNICA: apre le buste in seduta pubblica e poi passa la documentazione alla Commissione (di cui, come abbiamo visto, a determinate condizioni può far parte anche lui), la quale valuta le offerte in seduta riservata.

All. I.2 al nuovo Codice: art. 7, lett. e): in caso di procedura che prevede l'affidamento con il criterio dell'OEPV, può svolgere tutte le attività che non implicano l'esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice.

C. FASE OFFERTA ECONOMICA: apre le buste in seduta pubblica e poi si occupa della loro valutazione e della stesura della graduatoria provvisoria insieme alla Commissione.

All. I.2 al nuovo Codice: art. 7, lett. ef): quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, il RUP può procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche. E lui che procede anche alla comparazione dei preventivi nell'affidamento diretto.

D. VERIFICA DELL'ANOMALIA - Art. 97 Codice appalti:

IL RUOLO DEL RUP PER quanto attiene alla valutazione delle offerte anormalmente basse:

-Aggiudicazione con PPB: deve essere indicato nel bando se può svolgerla il RUP e se, in ragione della particolare complessità delle valutazioni, debba avvalersi della struttura di supporto o di commissione nominata ad hoc;

Nuovo Codice: svolge la verifica di congruità delle offerte; in caso di particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, <u>può avvalersi della struttura di supporto</u> istituita ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del codice, <u>o di una commissione appositamente nominata</u>;

-Aggiudicazione con OEPV: la verifica la fa sempre il RUP, con eventuale supporto della Commissione di gara.

Consiglio di Stato: "una cosa è il giudizio finale (valutazione) sull'anomalia dell'offerta, che spetta(va) effettivamente alla stazione appaltante e per essa al responsabile del procedimento, com'è effettivamente avvenuto, ed altra cosa è il procedimento di verifica dell'anomalia (che può snodarsi attraverso una serie articolata di fasi, comprensive anche di apprezzamenti e valutazioni tecniche in senso stretto, in relazione alle quali il responsabile del procedimento può procedere alla nomina di una commissione tecnica ovvero può avvalersi degli uffici tecnici dell'amministrazione), dando vita ad una fase istruttoria finalizzata alla formulazione del giudizio finale, con la conseguenza che può ritenersi sufficiente ai fini della legittimità della valutazione di anomalia dell'offerta che la stessa sia adottata dal responsabile del procedimento" (Cons. Stato, Sez. III, 5 febbraio 2019, n. 869; idem, Sez. V, n. 6231/2014).

Artt. 32 e 33 Codice appalti (idem art. 7, All. 1.2 al nuovo Codice):

In caso di esito favorevole della verifica dell'anomalia, il RUP o la Commissione formula la proposta di aggiudicazione, la quale è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni.

Adotta il provvedimento finale della procedura quando, in base all'ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare all'esterno la volontà della stessa. Stessa cosa vale per la DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA nell'affidamento diretto.

A SEGUIRE COORDINAMENTO DELLA FASE DI VERIFICA DEI REQUISITI E DI STIPULA DEL CONTRATTO, CON RACCOLTA DEI RELATIVI ALLEGATI.

COMPITI DEL RUP NELLA FASE DI ESECUZIONE APPALTO DI LAVORI

Il RUP, avvalendosi del direttore dei lavori, sovraintende a tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli interventi affidati, assicurando che le stesse siano svolte nell'osservanza delle disposizioni di legge, in particolare di quelle in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, e delle disposizioni del contratto e del Capitolato, garantendo il rispetto dei tempi di esecuzione previsti nel contratto e la qualità delle prestazioni.

Nello specifico, svolge tutte le funzioni di cui al punto 6 delle Linee Guida (vedi), quali, ad esempio:

Assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi <mark>di</mark> lavoro;

Svolge le verifiche sull'avvalimento;

Controlla lo stato di avanzamento dei lavori, al fine del rispetto degli obiettivi di tempo, costi e qualità delle prestazioni, oltre che ai fini dell'applicazione delle penali che irroga lui stesso (previo contraddittorio con appaltatore);

Autorizza le varianti al contratto e redige la connessa relazione motivata da inviare ad ANAC (ove prescritto dal Codice), sulla ricorrenza dei presupposti per ammettere le Varianti senza gara;

Approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste;

In alcuni casi, ordina la sospensione e la ripresa dei lavori;

Attiva la definizione dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del Codice sulle controversie che insorgono in fase di esecuzione dei lavori;

Rilascia il certificato di pagamento;

Rilascia il certificato di ultimazione lavori e quello di esecuzione dei lavori.

Vedere, in tema analogo, art. 8 del All. I.2 al nuovo Codice: SOSTANZIALMENTE UGUALE

COMPITI DEL RUP NELLA FASE DI ESECUZIONE APPALTO DI SERVIZI E FORNITURE

-Fase di esecuzione negli appalti di F.E. S.

fornisce all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice, per gli atti di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie; svolge attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali.

Il tutto, eventualmente, avvalendosi anche del Direttore dell'esecuzione.

Vedere, in tema analogo, art. 8 del All. I.2 al nuovo Codice.

L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato

Un incentivo a ricoprire tale ruolo con maggiore serenità rispetto alle responsabilità connesse, è senz'altro la previsione degli INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE di cui all'art. 113 del VIGENTE CODICE

L'art. 113 prevede infatti:

- che le Amministrazioni aggiudicatrici creino un Fondo cui destinare risorse finanziarie in misur<mark>a non superiore al 2% degli importi posti a base di gara nelle singole procedure (il fondo non è previsto se le S.A prevedono già altre forme di remunerazione delle funzioni tecniche);</mark>
- tali risorse sono destinate <u>a incentivi</u> per le funzioni <u>tecniche</u> svolte dai <u>dipendenti</u> delle S.A.
- trattandosi di incentivi tecnici si applicano, tendenzialmente, solo agli appalti di lavori e ai SIA, salvo che negli appalti di S. e F. ove sia obbligatoria la nomina di un Direttore dell'esecuzione distinto dal RUP (questa l'interpretazione della Corte dei Conti).

Fin qui tutto invariato nel Nuovo Codice, ma.....

- incentivi erogabili solo in caso di gara o procedura comparativa. Non più, con il Nuovo Codice superato il vincolo della gara come condizione per procedere all'erogazione degli incentivi:

Art. 113 Codice vigente: ...le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti

Art. 45 Nuovo Codice: le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento.

VECCHIO CODICE

- La corresponsione è disposta **dal Dirigente o dal Responsabile del Servizio preposto alla struttura competente**, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti;
- L'incentivo non interessa il personale con qualifica Dirigenziale
- Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 45, comma 4 Nuovo Codice

- L'incentivo è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente.
- L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente.
- Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto, il suddetto limite è aumentato del 15 per cento.
- L'incentivo non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

- L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura, secondo il Regolamento adottato dalla S.A., **tra il RUP** e i **soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 (sopra elencate)** nonché **tra i loro collaboratori**.
- Il restante 20% (salvo che si tratti di finanziamenti a destinazione vincolata) è destinato all'acquis<mark>to di</mark> beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione o alla attivazione di ti<mark>rocini</mark> formativi o dottorati di ricerca nel settore degli appalti pubblici.

NUOVO CODICE: il restante 20 per cento delle risorse finanziarie, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, **incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte da personale interno o prive dell'attestazione del dirigente**, oppure **non corrisposto perché eccedente limite retribuzione annua**, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7, ovvero:

- acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:
 - a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
- una parte delle risorse del 20% residuo è in ogni caso utilizzata:
 - a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali **dei dipendenti nella** realizzazione degli interventi;
 - b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

- Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una CUC, possono destinare il fondo o parte di esso <u>ai</u> dipendenti di tale centrale.
- Ogni amministrazione aggiudicatrice deve adottare un regolamento, per disciplinare i criteri e le modalità di costituzione, di ripartizione e di liquidazione dell'incentivo. Questo viene confermato espressamente dall'art. 45, comma 3 del Nuovo Codice che, all'ult. capoverso prevede «i criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice» (termine non perentorio!).

- Sono incentivabili solo le seguenti attività:

attività di programmaz. della spesa per investimenti

attività di valutazione preventiva dei progetti

attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubbl.

attività di RUP, di direzione lavori, direzione dell'esecuzione,

attività di collaudo tecnico amministrativo e attività di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario

MA CON IL NUOVO CODICE



- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministr<mark>ativa</mark> dell'intervento)
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).



..... GRAZIE PER L'ATTENZIONE